

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

INTEGRAZIONE IN RELAZIONE

ALL'EMERGENZA COVID-19

a.s. 2021/22

Il Consiglio di Istituto

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTI il Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;

VISTO il documento "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico", trasmesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);

VISTA l'O.M. 23 luglio 2020, n. 69;

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il D.L. del 06/08/2021, n. 111, Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

VISTO il D.L. del 10/09/2021, n. 122, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale;

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni ai Dirigenti scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell'Istituto;

VISTO il Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid 19 (Anno scolastico 2021/22) del 14/08/2021;

VISTO il Piano Scuola 2021/22

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

CONSIDERATO il documento "Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche", INAIL 2020;

CONSIDERATA l'esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell'Istituzione scolastica e dell'organico dell'autonomia a disposizione; CONSIDERATA l'esigenza di garantire il diritto all'apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATO il Protocollo per la ripresa delle attività didattiche in presenza ad integrazione della valutazione del rischio biologico allegato al Documento di Valutazione dei rischi -Aggiornamento del 23/08/2028;

CONSIDERATA l'integrazione al Patto di Corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid-19 approvata nel Consiglio di Istituto del 13/9/2021

DELIBERA

L'approvazione del presente documento che rappresenta un'integrazione al Regolamento di Istituto attualmente in vigore nella consapevolezza che l'applicazione delle norme in esso contenute sono legate al perdurare dello stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19. Per quanto non modificato dalla presente integrazione al Regolamento di Istituto, restano valide le disposizioni già previste

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli allievi, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.
2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è approvato dal Consiglio d'Istituto, l'organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
3. Il presente Regolamento ha validità per l'anno scolastico 2021/2022 e può essere modificato da eventuali normative integrative e /o su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.
4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare all'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli allievi con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Il Dirigente scolastico dà informazione del presente Regolamento a tutti i membri della comunità scolastica e a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, pubblicandolo sul sito web istituzionale della scuola ed eventualmente anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate.
2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di prevenzione e protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.
3. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché:
 - a) assicurino la pulizia giornaliera, la disinfezione delle superfici a maggior contatto e le operazioni di sanificazione quando necessarie;
 - b) effettuino una continua vigilanza, in particolare al piano, per assolvere alle nuove necessità di sicurezza;
 - c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione dei locali comuni della scuola frequentati da persone;
 - d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei genitori, dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola e la compilazione del Registro secondo quanto indicato nell'art. 4 del presente Regolamento;
 - e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli allievi.

Per quanto riguarda gli assistenti tecnici/amministrativi, pur lavorando in posizione appartata rispetto alla presenza degli alunni, saranno comunque parte attiva nel monitoraggio e nella eventuale segnalazione di comportamenti inadeguati.

Art. 3- Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. Secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 122 del 10 Settembre 2021:

“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative [...] deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 [...]. La disposizione [...] non si applica ai bambini, agli alunni e agli studenti [...]” art.1, c.3 “La misura [...] non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

2. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, allievi, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) indossare la mascherina chirurgica, ad eccezione degli allievi della scuola dell'infanzia, degli allievi o del personale con patologie che non ne consentano l'uso;
- b) mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica predisposta;
- c) disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante nelle postazioni opportunamente predisposte

3. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chiunque abbia una temperatura corporea pari o superiore a 37.5°C, anche nei tre giorni precedenti.

4. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, sia stato in quarantena o isolamento domiciliare.

5. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chi abbia avuto contatti, per quanto di propria conoscenza, con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

6. L'ingresso a scuola del personale docente e non docente, già risultato positivo al SARS-CoV-2, dovrà essere preceduto dalla trasmissione via email all'indirizzo della Scuola (rmicab006@istruzione.it) della certificazione medica da cui risulti la avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

7. In riferimento alle indicazioni della Regione Lazio relative alle certificazioni mediche per assenza scolastica, del 4/9/2020, dopo un'assenza per malattia superiore a 3 giorni la riammissione nella scuola dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta / Medico di Medicina Generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità scolastica. Per gli allievi della scuola primaria e secondaria la riammissione a scuola dopo un'assenza scolastica di più di 5 giorni sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del PLS/MMG secondo quanto disposto dalla legge regionale 22 ottobre 2018 N.7. In entrambi i casi le assenze superiori a 3 o a 5 giorni, dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente comunicate dalla famiglia alla scuola, preferibilmente almeno un giorno prima dell'inizio dell'assenza, e, solo in questo caso, non sarà richiesto il certificato per la riammissione. Per quanto riguarda gli alunni con infezione accertata da virus SARSCoV- 2, il SISP attesterà l'avvenuta guarigione dopo due test diagnostici negativi, dandone comunicazione all'interessato e al PLS/MMG per la certificazione necessaria per il rientro a scuola. Nel caso di mancata consegna del certificato medico al rientro a scuola, saranno chiamati i genitori o i loro delegati per venire a riprendere l'alunno.

8. È istituito e tenuto presso le portinerie dei diversi plessi dell'Istituto un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori, dell'utenza genitoriale e familiare, degli addetti a manutenzione e lavori, dei collaboratori occasionali e in generale dei visitatori, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici e telematici, nonché della data e del motivo di accesso e del tempo di permanenza.

9. L'accesso dei genitori, dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione (evitando la concomitanza con l'ingresso e l'uscita degli allievi), ed è subordinato alla presa visione dell'informativa per l'accesso collocata all'ingresso dell'edificio che stabilisce che “chiunque entri nell'edificio, certifica sotto la propria responsabilità, l'assenza delle predette condizioni di esclusione”.

10. È comunque obbligatorio:

- rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via email o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

Art. 4 - Il ruolo degli allievi e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. I docenti e i genitori devono provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta, evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.
2. Personale, famiglie ed alunni sono comunque tenuti a seguire tutte le indicazioni riportate nell'Integrazione al Patto di Corresponsabilità per emergenza Covid-19 già approvato dal Consiglio di Istituto il 13/09/2021 che dovrà essere debitamente visionato e firmato a cura dei genitori degli allievi.
3. In particolare, le famiglie sono chiamate a verificare la temperatura corporea prima dell'ingresso a scuola e impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell'olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il PLS o MMG e il Dirigente Scolastico.
4. L'accesso alle pertinenze esterne all'edificio scolastico, dove allievi ed accompagnatori dovranno comunque mantenere il distanziamento interpersonale ed evitare gli assembramenti, è ammesso solo indossando una adeguata mascherina chirurgica. All'accesso alle pertinenze del plesso, gli allievi (sopra i 6 anni) ed il personale docente e non docente saranno forniti a cura dell'Istituto di una mascherina chirurgica, da indossare dopo aver provveduto all'igienizzazione delle mani. Le mascherine proprie potranno essere riposte negli zaini o custodite personalmente, o gettate in un contenitore appositamente predisposto.
5. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla Scuola in forma scritta e documentata.

Art. 5 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. A ciascuna classe è assegnata un'aula didattica su determina del Dirigente scolastico. Ciascun plesso è suddiviso in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.
2. A ciascun plesso sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica, attraverso i quali gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.
3. Agli allievi è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina, in uno dei laboratori didattici della scuola, in palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe e solo se accompagnati dall'insegnante.
4. Non disponendo di spazi esterni utilizzabili, anche gli intervalli si svolgeranno all'interno della classe assegnata al fine di evitare qualsiasi tipo di promiscuità fra gruppi classi diverse e, sempre per lo stesso motivo, durante questi momenti, per gli allievi della scuola primaria e secondaria, si limiterà allo stretto necessario l'uso dei servizi igienici, privilegiando invece l'orario di lezione. Per la scuola dell'infanzia gli intervalli per la colazione e la merenda andranno effettuati nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei bambini.
5. Sarà apposto sulla porta di ogni laboratorio e dell'aula aula sostegno l'orario di utilizzo stabilito per le classi o per i singoli alunni, in modo da evitare sovrapposizioni e incroci di classi e per poter permettere le operazioni di disinfezione.

Art. 6 - Operazioni di ingresso e di uscita degli allievi per le lezioni

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche, al suono della campana di ingresso gli allievi della scuola primaria e secondaria, dopo le operazioni di igienizzazione e cambio della mascherina, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, devono raggiungere le aule didattiche assegnate in maniera rapida e ordinata e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Gli alunni disabili non autonomi da un punto di vista motorio saranno accolti dall'insegnante di sostegno o dall'AEC; in loro assenza dal collaboratore scolastico.
2. Una volta raggiunta la propria aula, gli allievi prendono posto al proprio banco dovranno cambiare la mascherina chirurgica e indossare quella fornita dalla scuola, posizionano gli zaini e gli oggetti personali nello spazio loro assegnato. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. Durante tutta la permanenza nell'edificio è obbligatorio utilizzare le mascherine chirurgiche.
3. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
4. Anche gli alunni della scuola dell'infanzia devono raggiungere le aule didattiche assegnate in maniera rapida e ordinata, seguendo l'apposita segnaletica, con la possibilità della presenza di un solo genitore o accompagnatore fino al portone di ingresso sempre nel rispetto delle norme predette.
5. Per il plesso di Poli, vista la particolare conformazione del cortile della scuola, sarà consentito ad un solo genitore o accompagnatore degli alunni di Scuola Infanzia/Primaria, l'accesso alle pertinenze esterne fino all'ingresso, nel rispetto delle norme di sicurezza. Gli alunni della Scuola Secondaria potranno entrare da soli. Si ricorda che l'accesso è consentito soltanto attraverso il cancello principale e non passando davanti agli studi medici.
6. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli allievi devono rispettare il distanziamento fisico ed indossare la mascherina. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.
7. Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati e organizzati secondo accessi differenziati. Gli orari degli ingressi e delle uscite ed i relativi percorsi sono disponibili sul sito internet istituzionale e potranno essere modificati durante l'anno scolastico.
8. Tutti gli alunni che arriveranno dopo le operazioni di ingresso, utilizzeranno l'ingresso principale.

Art. 7 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, gli allievi e gli insegnanti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici e, laddove non sia possibile rispettare la distanza interpersonale per motivi strutturali dell'edificio, si osserverà l'obbligo categorico di indossare le mascherine chirurgiche o altro dispositivo di protezione delle vie respiratorie fornito. Per le attività di educazione fisica svolte in palestra, dovrà essere garantita un'adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, privilegiando le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico rispetto ai giochi di squadra e agli sport di gruppo. Non è consentito l'uso degli spogliatoi, pertanto tutti gli oggetti necessari si dovranno riporre in un sacchetto da riportare a casa alla fine della giornata.
2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.
3. All'interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna e gli altri strumenti didattici di uso comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il corretto posizionamento dei banchi è indicato da appositi segni posti sul pavimento. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno che svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica, possono togliere la mascherina. Al cambio dell'ora, sarà cura del docente igienizzare la postazione di lavoro.

4. Gli allievi possono togliere la mascherina durante le attività sportive in palestra sempre rispettando il distanziamento previsto di 2 metri.
5. All'interno delle aule i banchi devono essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati. Sul pavimento sono presenti dei segni per ogni banco, che corrispondono alla posizione delle due gambe anteriori
6. Nel caso di attività "promiscue", (in cui vengono uniti alunni di diverse sezioni, ad. es. in caso di necessità di frazionamento per assenza di un docente o per altre motivazioni), che devono comunque essere limitate ai soli casi di estrema necessità e sempre nel rispetto dell'affollamento previsto dal distanziamento riportato sulla porta di ingresso, oltre alla norme sovraesposte per le attività in classe, sarà necessario annotarlo su un registro quotidiano condiviso dai docenti indicando gli alunni presenti, il locale, il giorno, l'orario e il motivo.
7. Durante i tragitti a piedi per raggiungere la palestra o altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli allievi e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.
8. Durante tutta la loro permanenza a scuola, agli allievi non è consentito lo scambio di materiale didattico né di altri effetti personali e non è consentito lasciare materiali sotto il banco. Pertanto è necessario che gli allievi valutino attentamente quali materiali portare giornalmente a scuola. A tale riguardo gli alunni dovranno essere provvisti di una borraccia o bottiglia in plastica personale da cui poter bere (per la scuola dell'infanzia è necessaria una targhetta nominativa). Per la consegna o il ritiro da parte del docente di materiale didattico, giustificazioni e/o certificati medici, si seguiranno le procedure di igienizzazione previste. Sarà compito dei docenti garantire la frequente aerazione delle aule e favorire la disinfezione periodica delle mani degli allievi.
9. Per l'utilizzo degli strumenti a fiato o attività corali dovrà essere garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, pertanto, non avendo disponibilità di tali spazi, fino alla fine dell'emergenza Covid-19 non si potrà garantire la pratica delle suddette attività.
10. Per le attività didattiche della scuola dell'infanzia, considerata la limitazione relativa all'uso della mascherina in età inferiore a 6 anni ed una caratterizzazione delle attività educative che devono necessariamente assecondare le esigenze di corporeità, di socialità, di relazione e di movimento, si privilegerà la stabilità dei gruppi, evitando, nei limiti della migliore organizzazione attuabile e delle sopravvenute esigenze, che le figure adulte di riferimento (insegnanti e personale scolastico) interagiscano con gruppi diversi di bambini. Si procederà ad un'organizzazione degli spazi evitando gli scambi di sezione, assegnando i materiali ludico-didattici in maniera esclusiva a specifiche sezioni. Non sarà possibile portare giochi da casa, ma solo il materiale richiesto dalle insegnanti che dovrà essere etichettato e facilmente individuabile. Non essendo sempre possibile garantire il costante distanziamento fisico dell'alunno, viene previsto per il personale che opera nella scuola dell'infanzia (docenti, assistenti educativi, docenti di sostegno e addetti al Primo Soccorso) l'utilizzo, oltre che della consueta mascherina chirurgica, anche di guanti in nitrile e di uno schermo facciale leggero di protezione per occhi viso e mucose.

Art. 8 - Accesso ai servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e l'alunno è tenuto a igienizzare le mani all'entrata e all'uscita dal bagno.
2. Chiunque noti che i bagni non siano perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.
3. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli allievi della scuola primaria e secondaria ai servizi igienici sarà consentito preferibilmente durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensibilità e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono.
4. Per la scuola dell'infanzia è preferibile prevedere momenti collettivi per l'utilizzo dei bagni, fermo restando il rispetto del distanziamento interpersonale

Art. 9 – Mensa

Gli spostamenti dall'aula al refettorio dovranno prevedere l'osservanza del distanziamento sociale; gli alunni indosseranno la mascherina fino al momento dell'arrivo alla postazione dedicata al tavolo e i docenti vigileranno sull'osservanza delle prescrizioni.

Gli spostamenti all'interno del refettorio dovranno essere limitati ai casi di effettiva necessità e i docenti vigileranno comunque sul rispetto della normativa anti-Covid. Nessun tipo di suppellettile o alimento può essere scambiato durante il pasto. Nessun tipo di suppellettile o alimento può essere asportato dal locale refettorio: i docenti vigileranno attentamente al riguardo.

Per l'ingresso in mensa delle diverse classi, si prevedono dei flussi distanziati su percorsi diversi appositamente segnalati e la permanenza in tale locale è prevista per il tempo strettamente necessario al consumo del pasto.

Art. 10 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di programmazione, di lavoro e sindacali del personale della scuola potranno svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale. Tali riunioni potranno essere svolte anche in videoconferenza.
2. Le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.
3. Per tutto l'anno scolastico 2021/2022, e fino a nuova disposizione, sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail o tramite Registro Elettronico al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

Art. 11 Pulizia e disinfezione della scuola

1. Particolare attenzione va posta alle misure di carattere igienico sia per quanto riguarda gli ambienti, sia per quanto riguarda il personale e gli allievi. A tal fine sono predisposti, in prossimità delle porte d'ingresso delle aule, degli altri locali ad uso collettivo e dei servizi igienici, dispenser per l'erogazione di gel igienizzanti.
2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera con particolare attenzione alla disinfezione delle superfici a maggior contatto come maniglie, sedie, cattedre, interruttori della luce, tastiere, mouse, servizi igienici, ecc.
3. L'attività di disinfezione va assicurata anche per tutti gli spazi destinati alla didattica ad uso promiscuo, dopo il loro uso da parte di un gruppo classe e prima dell'uso da parte di altri gruppi classe. Per la scuola dell'infanzia, dopo la disinfezione, sarà necessaria una fase di risciacquo per tutti gli oggetti che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.
4. Per le operazioni di pulizia, si utilizzano prodotti indicati dal DSGA e saranno comunque seguite le norme richiamate in premessa e quanto appreso nei corsi di sicurezza, in particolare per gli aspetti fisicochimici e le conseguenti ricadute biologiche nell'uso dei preparati.
5. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede ad una sanificazione straordinaria della scuola secondo le indicazioni fornite dal RSSP.
6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori

Art. 12 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

1. Nel caso in cui un operatore scolastico sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una diagnosi di COVID-19, occorre assicurarsi che l'operatore scolastico indossi, come già previsto, una mascherina chirurgica; invitandolo ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio MMG per la valutazione clinica necessaria.

2. Nel caso in cui i sintomi riguardino un allievo, lo stesso sarà immediatamente isolato, seguendo dettagliatamente le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero, dal Comitato Tecnico Scientifico e dall'integrazione al Documento di valutazione dei rischi redatto dal RSSP. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l'orario scolastico.
3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola. La presenza di un caso confermato determinerà oltre che una sanificazione straordinaria della scuola, anche l'elaborazione da parte del referente Covid-19, di un elenco dei compagni di classe, degli insegnanti ed altri eventuali contatti stretti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.
4. L'operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il referente scolastico di plesso per Covid-19 o il suo sostituto, ovvero:

PLESSO	REFERENTE COVID	SOSTITUTO
Primaria di Gallicano	Giordani Erminia	Nera Sabrina
Scuola dell'Infanzia (entrambe le sedi)	Renzetti Cinzia	Guadagnoli Angela
Infanzia, Primaria e Secondaria di Poli	Doddi Ester	Mazzoli Francesca Romana
Secondaria Gallicano	Mattogno Luciano	Sordi Antonella

PER QUANTO NON INDICATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO SI RIMANDA AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELL'ISTITUTO - INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO E PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE IN PRESENZA A.S. 2021/22 AGGIORNATO AL 23/08/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE E PUBBLICATO SUL SITO DELL'ISTITUTO E ALLE NORME INSERITE NELLA PREMessa.